

TI_GERICHTE 38.2015.38 vom 10. September 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.38

FR: TI_GERICHTE 38.2015.38 du 10 septembre 2015

IT: TI_GERICHTE 38.2015.38 del 10 settembre 2015

Regeste

Sosp.35 gg x aver fornito a DL motivo di disdetta del rapp.d'impiego. Violato divieto di fare concorrenza fornendo info riservate ad altra soc.Sciogl.contratto di comune accordo nasconde licenz.con effetto immed.da parte del DL.Significativo che ass accettato terminare con effetto immed.Ric.respinto

Erwägungen

E. 2

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. 2.5. Nella presente fattispecie RI 1, nato nel 1953, ha lavorato dal 1° gennaio 2013 al 9 dicembre 2014 come tecnico sviluppo prodotti (cfr. doc. 5), e precisamente come collaboratore nel gruppo di sviluppo _____ (cfr. doc. 3), presso la ditta _____ di _____ (cfr. d.). Il rapporto di lavoro si è concluso con effetto immediato il 9 dicembre 2014 con la seguente motivazione: " (...) Da quanto indicato nello scritto del 16 dicembre 2014 si evince chiaramente che vi sono stati dei concreti contatti per una possibile collaborazione, da quanto indicato la stessa è scemata in quanto non c'è stato accordo sul compenso. L'assicurato ha dichiarato inoltre che sarebbe stato disposto ad "una visita lampo" in _____. A mente della cassa tale comportamento, indipendentemente dall'esito delle trattative con la società _____, può essere considerata una circostanza che non permette, per ragioni di buona fede, di continuare il contratto di lavoro. Il datore di lavoro ha infatti, per questi motivi, sciolto il rapporto di lavoro con effetto immediato e lo stesso è stato accettato dall'assicurato. (...)” (Doc. III) Invitata dalla Cassa di disoccupazione ad indicare le ragioni della fine del rapporto di lavoro (cfr. doc. 8), il 19 gennaio 2015 la _____ per il tramite di _____ e _____ ha così risposto: " (...) - Avendo concordato "confidenzialità" sulle motivazioni della fine del rapporto di lavoro, abbiamo interpellato telefonicamente, in data odierna, RI 1 che ci autorizza a rispondere alle vostre domande. - RI 1 ha infranto gli accordi di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, dando seguito a una richiesta di collaborazione da parte di una ditta _____ intenzionata a sviluppare prodotti per _____, copiando la tecnologia _____. - Questo comportamento è lesivo nei confronti di _____, e ci ha di conseguenza portati ad interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro. - Non abbiamo consegnato né richiami né ammonimenti.” (Doc. 9) A proposito delle ragioni della cessazione del rapporto di lavoro, il 16 dicembre 2014 RI 1 si era invece così espresso: " Il 07 ottobre 2012 ricevetti un e-mail dal _____ che chiedeva la mia consulenza per un progetto di sviluppo di una produzione di _____. Campo di cui mi occupo dal 1998.

Chiaramente ho accettato di avviare la collaborazione in quanto a quel tempo ero al beneficio della disoccupazione. Ho chiesto subito di poterli incontrare, sarei andato in _____ ma chiaramente a loro spese, per vedere quale fosse il loro stato dell'arte. Questo non lo hanno mai accettato. La storia continuò, per diversi mesi, ad un certo punto mi accorsi che tutto riduceva a parole e niente fatti. A gennaio 2013 sono stato contattato da _____ per dei progetti a termine e poi da ottobre 2013 assunto con un contratto a tempo indeterminato rinunciando però al 30% di quanto era il mio stipendio precedente. Il contatto con il _____ è andato scemando fino a novembre 2014 quando sono stato di nuovo ricontattato per riprendere il progetto. Mi si chiedeva di riprendere la relazione in quanto si doveva partire subito per non perdere tempo. Visto che già al primo contatto io avevo chiesto quale prima cosa di sapere esattamente lo stato dell'arte questa cosa l'ho ribadita e posta come condizione prima di entrare nel merito tecnico, e che avrei potuto prendere in considerazione una eventuale mia visita lampo in _____ nei primi giorni di gennaio 2015 chiaramente a loro spese. Ho tenuto volutamente alto l'importo in modo da vedere se ora avevano intenzioni serie o se era di nuovo solo la ricerca gratuita di informazioni. A questo punto, come previsto, è ricominciata la discussione sul mio compenso e sulle spese di viaggio troppo alte e che loro volevano "solo" sapere quanto sarebbe costato un certo lavoro, ecc.... Al che io gli ho risposto che io non mi permettevo di fare dei preventivi senza prima conoscere lo stato dell'arte se non con delle cifre che non potevano esser attendibili. Dopo altre discussioni visto ciò ho deciso di rinunciare definitivamente a questo progetto e l'ho loro comunicato. Da quel momento sono seguite le minacce che avrebbero messo a conoscenza la _____ del nostro rapporto. Francamente non pensavo che fra persone normali potesse accadere ...” (Doc. 7) Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce di tutti gli elementi appena esposti, questo Tribunale non può che approvare l'operato della Cassa di disoccupazione. Innanzitutto è evidente che lo scioglimento del contratto di comune accordo per ragioni personali nasconde in realtà un licenziamento con effetto immediato da parte del datore di lavoro, ciò che giustifica l'applicazione dell'art. 44 lett. a OADI (cfr. consid. 2.2). Inoltre, accettando di riprendere i contatti con la società _____ che voleva sviluppare prodotti per _____ e per fare ciò avrebbe copiato la tecnologia _____ (indipendentemente dalla circostanza che si trattasse di _____ e non _____ o che la ditta fosse operativa in _____ e non in Europa, cfr. consid. 1.2), RI 1 ha, con il proprio comportamento, fornito al datore di lavoro un motivo per lo scioglimento del contratto. Egli doveva essere consapevole di tale conseguenza, indipendentemente dallo stupore per l'iniziativa presa da _____ della _____ di avvisare i responsabili della _____ (cfr. Doc. E, messaggio di posta elettronica dell'11 dicembre 2014). Significativo è peraltro il fatto che l'assicurato abbia accettato di terminare con effetto immediato il rapporto di lavoro. In simili condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell'11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”). Di conseguenza l'assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009). Anche l'entità della sanzione (35 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto dei motivi dello scioglimento del rapporto di lavoro, peraltro con effetto immediato (cfr STF 8C_370/2014 dell'11 giugno 2015 consid. 4.3: "En lieu et place d'une faute grave, le tribunal cantonal a retenu une faute moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en considération le fait que l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et que le juge pénal n'avait pas retenu à son encontre une violation grave des règles de la circulation routière"), dell'età e del precedente periodo di disoccupazione conclusosi grazie all'assunzione da parte della _____. In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del

E. 6

febbraio 2012). Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 deve, quindi, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.